

DETERMINAZIONE DSAI/30/2018/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 18 aprile 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito:

deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr) nonché il suo Allegato A recante la “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” (di seguito: TIMSII);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Latina, Sezione I, 23 aprile 2013, n. 356 (di seguito: sentenza del Tar Latina 356/2013);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 27 maggio 2014, n. 2742 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 2742/2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- l’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni dell’MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l’articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l’articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione

347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- l'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- ai sensi degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, e 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi o che applicano agli utenti domestici, in violazione delle norme vigenti, tra cui l'articolo 39, comma 2, del MTI, la fatturazione del consumo minimo impegnato;
- ai sensi degli articoli 39, comma 2, del MTI e 36, comma 2, del MTI-2 è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della RQSII la fatturazione e l'emissione delle fatture deve avvenire sulla base dei consumi rilevati attraverso letture, autoletture opportunamente validate da gestore ovvero sulla base di consumi stimati. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 35, della RQSII ciascun gestore è, inoltre, tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la fatturazione deve avvenire in modo tale da minimizzare la differenza, nel corso dell'anno, tra consumi effettivi e stimati;
- ai sensi del punto 3 della deliberazione 218/2016/R/idr, a partire dall'anno 2017, i gestori sono tenuti a effettuare un numero minimo di tentativi di raccolta del dato della misura indicati dall'articolo 7, comma 1, del TMSII, sulla base del consumo medio annuo (*Ca*) di cui all'articolo 10, del TMSII medesimo (2 o 3 tentativi di raccolta l'anno rispettivamente per consumi medi annui *fino a* o *superiori a* 3.000 mc);
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore (articolo 1, comma 1, della RQSII);
- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del

20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

- con il punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni, tra cui il Comune di Atina (FR) (di seguito anche Comune), gestore in economia del servizio di acquedotto e fognatura entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Lazio Meridionale 5 (di seguito: ATO 5 – FR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6 comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione e finché perdurano le casistiche ivi contemplate; con la medesima deliberazione, l'Autorità ha specificato che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 627/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti, in particolare, di altrettanti gestori del SII, destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 24 e 25 ottobre 2017 una verifica ispettiva presso il Comune di Atina;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, nonché dall'esame della documentazione inviata dalla società con nota del 28 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 10895), è emerso che:
 - i. in violazione del punto 1 della deliberazione 577/2014/R/idr il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha applicato ai consumi 2012-2015 la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione; difatti, nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2014/R/idr, il Comune ha continuato ad applicare la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione a valere sui consumi degli anni 2014 e 2015 ; inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della

tariffa MTI ha fatto sì che il 9 pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012 e 2013, così come prescritto dalla citata deliberazione 577/2014/R/idr (punto 2.2 e documenti 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.h allegati alla *check list*);

- ii. con riferimento alle bollette emesse dal 2012 il Comune avrebbe fatturato a tutte le tipologie di utenze un importo forfetario per il servizio di acquedotto e fognatura, indipendentemente dai consumi effettivi che, oltre a poter costituire per le utenze domestiche un consumo minimo impegnato (in violazione degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr, 39, comma 2, del MTI, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr e 36, comma 2, del MTI-2), si porrebbe in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dall'articolo 35 della RQSII; in particolare, dalle dichiarazioni rese dal Comune di Atina in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che il Comune ha applicato dal 2012 alle utenze un importo predefinito, indipendente dalle letture, autoletture e stime, pari a: 34,42 €/anno per le utenze uso domestico (acquedotto); 51,95 €/anno per le utenze uso industriale (acquedotto); 52,23 €/anno per le utenze uso "fuori Comune" (acquedotto); 28,18 €/anno per le utenze uso domestico e industriale (fognatura) (punto 1.2 e doc. 2.2.b, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g allegati alla *check list*); la fatturazione di importi forfetari non sembrerebbe esclusa neppure dall'articolazione tariffaria comunicata con la nota del 28 marzo 2018, laddove viene comunque prevista la fatturazione di quote di consumi minimi e/o presunti;
- iii. in violazione del punto 3, della deliberazione 218/2016/R/idr e degli articoli 7, comma 1 e 10 del TMSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non effettua i tentativi minimi di raccolta dei dati di misura e non calcola il consumo medio annuo delle proprie utenze; in particolare il Comune ha dichiarato che poiché la maggior parte dei misuratori non sono accessibili e/o funzionanti o non sono installati "*non è in condizione di svolgere i necessari tentativi di raccolta del dato della misura; per tale motivo i consumi sono da sempre determinati a forfait*" (punto 1.2 della *check list*);
- iv. in violazione degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr nonché dell'articolo 1, comma 1, della RQSII il Comune ha adottato una Carta dei servizi solo in data 13 marzo 2018 che, tra l'altro, riporta previsioni non conformi alla regolazione vigente in materia di qualità contrattuale di cui alla RQSII e misura di cui al TMSII (punto 2.1 della *check list* e nota 28 marzo 2018, prot. Autorità 10895);
- v. in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr il Comune non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti

finali, come ammesso in sede di ispezione dal medesimo Comune (punto 3.1 della *check list*).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con sentenza del Tar Latina 356/2013, successivamente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 2742/2014, il Comune di Atina è stato condannato a porre in essere tutte le attività necessarie all'assunzione da parte di Acea Ato 5 S.p.A. (gestore d'ambito nell'ATO 5 – FR), della gestione del SII nel territorio del medesimo Comune;
- in data 17 settembre 2014, il Comune di Atina e Acea Ato 5 S.p.A. hanno stipulato un protocollo d'intesa volto a definire tempi e modalità per dare attuazione alle citate sentenze (doc. 1.1.a allegato alla *check list*);
- allo stato attuale delle informazioni disponibili, rese dal Comune di Atina anche con la citata nota del 28 marzo 2018, non risulta che Acea Ato 5 S.p.A. abbia assunto la gestione effettiva del SII in sostituzione del Comune;
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla prescritta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità per gli anni 2012-2015, al divieto di fatturazione del consumo minimo impegnato e/o delle modalità di fatturazione dell'acconto, alla corretta predisposizione della Carta dei servizi, alla fatturazione della componente tariffaria UII siano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Atina di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nonché – nelle more dell'assunzione della gestione del SII da parte di Acea Ato 5 S.p.A. – prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia, altresì, necessario acquisire ulteriori informazioni in merito:
 - all'assunzione della gestione del SII da parte di Acea Ato 5 S.p.A. in sostituzione del Comune di Atina;
 - alle modalità di adempimento da parte del Comune, anche per il tramite di Acea Ato 5 S.p.A., delle sopraccitate disposizioni in materia di applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità per gli anni 2012-2015, alle modalità di fatturazione dei consumi, alla corretta predisposizione della Carta dei servizi e alla fatturazione della componente tariffaria UII.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Atina per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l'effetto, al Comune di Atina e a Acea Ato 5 S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95 e dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it, informazioni in merito all'assunzione della gestione del SII da parte di Acea Ato 5 S.p.A. in sostituzione del Comune di Atina nonché informazioni e documenti idonei a dimostrare l'adempimento delle disposizioni di cui in motivazione in materia di applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità per gli anni 2012-2015, alle modalità di fatturazione dei consumi, alla corretta predisposizione della Carta dei servizi e alla fatturazione della componente tariffaria UI1;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto 3;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare il presente provvedimento a Comune di Atina (Codice Fiscale 00275650604) mediante PEC all'indirizzo comuneatina@viapec.net, ad Acea Ato 5



S.p.A. (P. iva 02267050603) mediante PEC all'indirizzo segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

18 aprile 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro